

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

ALBO DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

ISTANZA DI AFFISSIONE

*I sottoscritti avv.ti Mario Franco (C.F. FRN MRA 35E02 H994M), PEC: avv.mariofranco@avvpec.it e Sara Franco (C.F. FRN SRA 71M41 H703R),– PEC : avvsarafranco@avvpec.it, quali difensori costituiti nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Lagonegro RG 925/2022 – dr.ssa Tedesco - delle Sigg.re**LA BELLA ROSANNA**, nata a Potenza il 9.8.1971 e residente in Missanello (PZ) alla via Aldo Moro, n. 34 – C.F. LBLRNN71M49G942A –**FERRI DOMENICA**, nata a Marsicovetere (PZ) il 30.4.1994 e residente in Missanello (PZ) alla via Aldo Moro, n. 34 – C.F. FRRDNC94D70E977W e **FERRI ADRIANA**, nata a Marsicovetere (PZ) il 21.3.1999 e residente in Missanello (PZ) alla via Aldo Moro, n. 34 – C.F. FRRDRN99C61E977W*

- *Vista l'ordinanza relativa al giudizio RG 925/22 emessa dal Giudice del Tribunale di Lagonegro – dr.ssa Antonella Tedesco – resa in data 5.7.23, con la quale, il Magistrato ha così stabilito :*

“Dispone che l'atto introduttivo sia reso noto mediante affissione all'albo del Tribunale di Lagonegro ed all'albo del Comune di Missanello per la durata di novanta giorni consecutivi, nonché mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cura e spese di parte attrice; dispone che l'atto introduttivo ed il presente provvedimento siano notificati, qualora non sia già stato fatto, a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nei venti anni precedenti, risultano aver trascritto contro l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sul fondo medesimo. Rinvia per la verifica all'udienza del 12 marzo 2024 ore di rito.”

CHIEDONO

L'affissione per giorni novanta consecutivi dell'atto di citazione per usucapione relativo al giudizio TB/Lagonegro RG 925/2022 e del provvedimento reso dal Giudice - dr.ssa Antonella Tedesco – in data 5.7.23, che si allegano alla presente con attestazione di conformità.

Si chiede sin d'ora, ad avvenuta pubblicazione, rilascio del certificato di avvenuta pubblicazione per il deposito nel fascicolo telematico del suindicato giudizio.

Con osservanza.

Salerno - Lagonegro, 12.7.23

(avv. Sara Franco)

Sara Franco
12.07.2023
11:41:39
GMT+01:00



(avv. Mario Franco)

TRIBUNALE CIVILE DI LAGONEGRO

ATTO DI CITAZIONE

Le Sigg.re

LA BELLA ROSANNA, nata a Potenza il 9.8.1971 e residente in Missanello (PZ) alla via Aldo Moro, n. 34 – C.F. LBLRNN71M49G942A –

FERRI DOMENICA, nata a Marsicovetere (PZ) il 30.4.1994 e residente in Missanello (PZ) alla via Aldo Moro, n. 34 – C.F. FRRDNC94D70E977W

FERRI ADRIANA, nata a Marsicovetere (PZ) il 21.3.1999 e residente in Missanello (PZ) alla via Aldo Moro, n. 34 – C.F. FRRDRN99C61E977W

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Franco (C.F. FRN MRA 35E02 H994M), e Sara Franco (C.F. FRN SRA 71M41 H703R), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 089/796747, ovvero tramite e-mail: studiolegale.franco@tiscali.it o PEC: avvmariofranco@avvpec.it – avvsarafranco@avvpec.it, ed elettivamente domiciliate, unitamente a questi ultimi presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio in Lagonegro alla P.zza IV Novembre, n. 3, giusta procura in calce al presente atto

ESPONGONO

Le attrici abitano da sempre (si esibiscono certificati storici di residenza) in modo continuo ed ininterrotto, uti dominus, pacificamente e senza contestazione alcuna, in immobile dotato di due locali deposito e giardino pertinenziali alla via Aldo Moro, n. 34 nel paese di Missanello (PZ), censiti in Catasto di detto Comune con i seguenti dati catastali (tutti ex particella 403):

- terreno fg 12 part.494 natura T consistenza 5 are 25 ca;
- unità in corso di costruzione fol. 12 part.495 sub 4 natura F3;
- locale deposito fol. 12 part.495 sub 2 natura C 2 consistenza mq. 72;
- locale deposito fol. 12 part.495 sub 1 natura C 2 consistenza mq. 61.

Tali beni, che risultano catastalmente intestati ai coniugi in comunione dei beni, Sigg.ri LA BELLA DOMENICO ANTONIO, nato a Missanello (PZ) il 15.12.1945 ed alla Sig.ra LA VECCHIA GIUSEPPINA, nata a Missanello (PZ) il 21.04. 1950, risultano essere stati acquistati da questi ultimi per atto di vendita del 7.3.1987 per Notaio Vomero di Potenza, trascritto il 24.3.1987 ai nn. 4072/3575 da Scocozza Rosa nata a Missanello il 2.9.1903 e Scocozza Michele nato a Napoli il 26.3.1940.

(Si deposita atto per Notar Vomero del 7/3/1987 (file: Atto Vomero.pdf); Certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale per Notaio Giulia Messina Vitrano relativo alla esecuzione immobiliare TB/Lagonegro RGE 63/20 – GE dr.ssa Trotta(file : 3. certificazione_567.pdf).



All'attualità gli indicati beni, come da documentazione che si deposita agli atti, sono sottoposti ad esecuzione immobiliare (unitamente ad altri beni siti in via Boldoni del Comune di Missanello) pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro – G.E. dr. Trotta - RGE n. 63/2020 con prossima udienza fissata per il giorno 5.7.2022, giusto pignoramento immobiliare notificato ai Sigg.ri La Bella Domenico Antonio e La Vecchia Giuseppina in data 2.11.2020 dalla srl Fino 1 Securitisation e per essa dalla mandataria “doValue”spa in virtù di contratto di mutuo ipotecario esecutivo a rogito del Notaio Giuliano del 23.2.1990, rep. 11494 racc.1210, registrato a Potenza in data 5.3.1990 al n. 212, con il quale la Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi srl (oggi Fino 1 Securitisation srl) concedeva al Sig. La Bella Domenico Antonio la somma di £. 40.000.000(Lire 40 milioni) con garanzia del suddetto mutuo di ipoteca di I grado volontaria prestata dalla Sig.ra La Vecchia Giuseppina, per un montante di £. 100.000.00 (Lire 100 milioni) iscritta presso la Conservatoria di Potenza in data 9.3.1990 ai nn. 3689/136 (rinnovata in data 3.3.2010 ai nn. 3918/581) sui beni innanzi descritti ed indicati come appartenenti in proprietà di Domenico Antonio La Bella e La Vecchia Giuseppina (nella misura di ½ ciascuno).

La indicata procedura esecutiva immobiliare (RGE 63/21) – in un primo momento sospesa con ordinanza del 7.7.21 dal G.E. per ritenuta prescrizione istantanea del credito, ma poi proseguita su istanza del creditore pignorante in virtù di provvedimento di accoglimento del 20.10.21 di reclamo proposto dallo stesso creditore reso in sede Collegiale dal Tribunale adito (giudizio TB/Lagonegro RG 918/21) - è stata sottoposta ad opposizione da parte dei debitori ed attualmente risulta pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro – dr. Martone - con RG n. 1142/21 con prossima udienza fissata per il giorno 10.10.2022.

Va fatto, in particolare presente all'adito Tribunale, che fra i motivi di opposizione è stato anche rappresentato e dedotta l' intervenuta usucapione da parte di terzi soggetti, e cioè le attrici del presente procedimento che ne chiedono formale e giudiziario riconoscimento ad ogni fine di legge.

Si esibiscono ordinanza di sospensione della procedura esecutiva RGE 63/2020 - TB/Lagonegro – d. ssa Trotta – del 7.7.21 (file : 3081918s.pdf); provvedimento di accoglimento del reclamo – giudizio collegiale TB/Lagonegro RG 918/21 (file 6626870.pdf).

Ciò premesso, va fatto presente all'adito Tribunale che la indicata pendente procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 63/20) è stata instaurata nei confronti dei Sigg.ri La Bella Domenico Antonio e La Vecchia Giuseppina in quanto erratamente ritenuti proprietari degli immobili sopra descritti in virtù dei titoli così come risultanti da certificazione catastale e notarile, riferiti solo all'ultimo ventennio.

Ma la realtà giuridica e di fatto è ben diversa da quella indicata.

Ed infatti i beni staggiti non solo sono stati abbandonati dai coniugi La Bella da oltre 30 anni, ma risultano non essere stati mai in proprietà degli esecutati.



Va infatti fatto rilevare che essi erano stati già in precedenza sottoposti ad esecuzione immobiliare dal creditore pignorante (che poi ha ceduto il credito alla attuale società, Fino 1 Securitisation srl) con procedura esecutiva immobiliare svoltasi innanzi al Tribunale di Lagonegro recante RGE 17/96 dichiarata, dall'allora G.E. – dr.ssa Paola Beatrice -, con ordinanza del 15.6.2017, estinta (e il relativo pignoramento inefficace), per improcedibilità della stessa esecuzione determinata da dichiarata inerzia colpevole del creditore pignorante che non aveva provveduto, nei termini di cui all'art. 567, comma 3, cpc, e nemmeno su sollecito giudiziale di cui alle ordinanze del 13.3.2008 e - dopo 8 anni - del 6.12.2016, a dare prova della titolarità in capo agli esecutati né della continuità delle trascrizioni sui beni staggiti, per i quali, come affermato giudizialmente - non poteva ritenersi la proprietà degli stessi essere stata trasferita dai precedenti danti causa in virtù del combinato disposto delle regole dell'usucapione e del principio della continuità delle trascrizioni.

Si allegano le indicate ordinanze del 6.7.2016, del 15.6.2017 del 13.08.08, nonché nota del Notaio delegato alla vendita della esecuzione 17/96 del 31.7.2007 con relativa attestazione di conformità.

Come è stato fatto presente anche nel giudizio di opposizione alla esecuzione promosso dai Sigg.ri La Bella e La Vecchia, questi non possono ritenersi proprietari dei beni sottoposti all'esecuzione, (cfr. nota del 31.7.2007 del Notaio delegato alla vendita della esecuzione 17/96) essendo privi di valido titolo proprietario dei beni stessi.

Più specificamente va anche dedotto che – come già evidenziato nella opposizione proposta dai debitori - dall'atto pubblico di vendita del Notaio Omero Vomero (rep. 10181 del 7/3/1987) risulta che i Sigg.ri Scocozza Rosa, nata a Missanello il 2/9/1903 – C.F. SCCRSO03P42F249Y e Scocozza Michele, nato a Napoli il 26/3/1940 C.F. SCCMHL40C26F839I, in parti uguali e pro indiviso vendevano ai coniugi La Bella e La Vecchia il terreno sito in Missanello alla via Aldo Moro della estensione di mq. 700 confinante con proprietà di Lepore Luigi, Russo Francesco e Via Aldo Moro, riportato nel NCT Fol. 12 part. 403 (ex 280/c) .

Nell'atto, la venditrice Sig.ra Scocozza Rosa dichiarava di aver acquisito il titolo di proprietà per 1/3 per successione del proprio genitore Scocozza Michele e per 1/6 per successione del fratello Scocozza Donatantonio.

Il venditore Scocozza Michele dichiarava di aver acquisito il titolo di proprietà per 1/3 per successione del proprio genitore Scocozza Rocco.

Dall'attento esame degli atti visionati e da assoggettare a verifica giudiziaria, va riscontrato, per certezza di indagine, che la Sig.ra Scocozza Rosa ha dichiarato ERRONEAMENTE nell'atto in argomento di aver acquisito parte dei diritti in proprietà con la morte del proprio genitore Scocozza Michele.



Infatti nella denuncia di successione apertasi il 28/12/1931 e trascritta il 28/4/1932 al reg. d'ord. N. 990 e particolare n. 6104, non risultano presenti trasferimenti di diritti di alcun genere riguardante le particelle 403, 280 e, meno che mai, la particella di impianto 146 del Fol. 12 del Comune di Missanello.

Negli anni successivi non risultano presentate, dagli effettivi eredi o eventuali aventi causa, dichiarazioni di successione integrative o sostitutive della prima.

Lo stesso discorso vale per le successioni di Scocozza Rocco e Scocozza Donatantonio, con le quali vengono trasferite agli eredi diritti maggiori di quelli indicati negli atti pubblici registrati. Infatti nella dichiarazione di successione presentata con la morte di Scocozza Rocco vengono trasferiti agli eredi i 4/12 dei diritti delle partt. 146 e 280, ma in realtà in base agli atti Scocozza Rocco risultava proprietario di solo 2/12 pervenutigli per successione dalla madre.

Lo stesso riscontro si rinviene nell'esame della successione di Scocozza Donatantonio al quale vengono trasferiti nella denuncia di successione i 4/12 delle particelle 146 e 280, ma in realtà, come erratamente trasferiti per Scocozza Rocco, anche per Donatantonio i trasferimenti dei diritti sono pari ai 2/12 dell'intero. In successione, poi, di La Rocca Angela, moglie di Scocozza Michele, premorto, vengono trasferite in quote uguali ai germani Rosa, Donatantonio e Rocco Scocozza la metà dei diritti sulla proprietà dei terreni riportati in catasto al Fol. 12 part. lle 146 e 280.

Nel maggio 1964 muore Scocozza Rocco e trasferiva al figlio Michele diritti sulla nuda proprietà pari a 4/12 dell'intero terreno ed al coniuge Martino Beatrice i diritti di usufrutto.

Successivamente, alla morte della Sig.ra Martino avviene il ricongiungimento dell'usufrutto in favore del figlio Michele, il quale diventa proprietario dei diritti pari a 4/12 dell'intero terreno.

Successivamente, ancora, nell'anno 1966 muore anche Donatantonio Scocozza, celibe e senza figli, e, per successione legittima, la quota di spettanza ereditata viene trasferita in parti uguali alla sorella Scocozza Rosa e al nipote (figlio di Scocozza Rocco) Scocozza Michele, pari al diritto sulla proprietà per i 4/12 dell'intero terreno.

Da questo momento (1966) e fino al 1987 (anno della vendita che interessa) non risulta nei registri immobiliari nessun formale atto riferito ai terreni oggetto di specifica indagine.

Sulla scorta di quanto innanzi, quindi, risulta che alla data di stipula dell'atto di compravendita in alienazione del bene ai coniugi La Bella Domenico Antonio e La Vecchia Giuseppina, l'intera proprietà del suolo riportato nel NCT al Fol n. 12 part.



403 (ex 280/C), la Sig.ra Scocozza Rosa risultava proprietaria di 5/12 dell'intero terreno, ed il nipote Michele risultava proprietario di altrettanti 5/12 dell'intero.

Ne deriva che i due venditori dell'atto Vomero erano proprietari di 10/12 dell'intero, erratamente venduto nella totale maggiore consistenza, ed anzi, considerando anche che nelle successioni di Scocozza Rocco e Scocozza Donatantonio, risultano essere stati trasferiti agli eredi, diritti maggiori di quelli acquisiti con atti pubblici registrati.

Per correttezza dei conteggi delle quote, si evince che alla data del 7/3/1987, i venditori Scocozza Rosa e Scocozza Michele erano proprietari di solo 6/12 dei terreni venduti a La Bella Domenico Antonio e La Vecchia Giuseppina con atto per Notar Vomero.

Per quanto sopra rappresentato, rinviando all'esame della documentazione che si deposita agli atti e con riserva di ulteriore produzione, risulta che i coniugi La Bella acquistarono solo la metà (6/12) dei beni compravenduti per atto Vomero, e che quindi nel presente giudizio per usucapione dovranno partecipare anche i venditori Scocozza.

Tra l'altro risulta che la Sig.ra Rosa Scocozza sia deceduta in America, lasciando quale erede universale il nipote Michele Scocozza.

(Si esibiscono : certificati relativi alle "Formalità" a nome Michele Scocozza, Rosa Scocozza, nonché ispezione ipotecaria a nome Miche Scocozza)(file : 15. certificato formalità Scocozza Michele.pdf; file : 16. certificato formalità Scocozza Rosa.pdf; Ispezione ipotecaria Scocozza Michele (file : 17. ispezione ipotecaria Scocozza Michele.pdf).

.....

Ciò specificato in relazione alla mancanza di titolarità da parte debitori eseguiti sui beni di cui al presente procedimento, va anche ulteriormente evidenziato che i coniugi La Bella – La Vecchia, sin dalla primavera del 1990, non hanno esercitato alcun potere di fatto sui beni, disinteressandosi totalmente degli stessi, continuando ad abitare in altra zona del paese(via Boldoni), e così abbandonando anche l'idea di costruire una casa per vicende personali ed economiche collegate all'aver conseguito consapevolezza della limitata possibilità edificatoria dei beni acquistati per atto Vomero, resosi di impossibile realizzazione edificiale.

Per tali ragioni non hanno mai maturato nemmeno usucapione sugli stessi ed in tale situazione di totale abbandono, le attrici hanno conseguito esse l'usucapione a dichiararsi giudizialmente in quanto posseggono uti dominus i beni oggetto di causa, da ben oltre un ventennio in modo continuativo pacifico ed indisturbato, posto che hanno costruito ex novo, sul terreno a proprie cura e spese la casa di loro abitazione, che tuttora abitano e posseggono, unitamente alle sue pertinenze (locali deposito e giardino circostante), in contrapposizione al diritto dei presunti



proprietari La Bella - La Vecchia, rimasti del tutto inerti perché ormai disinteressati ai beni acquistati per atto Vomero, ritenuti non rispondenti ai loro interessi per questo abbandonati.

Per altro verso inoltre va fatto rilevare che il pignoramento relativo alla procedura RGE n. 63/20 è estato eseguito sull'intero compendio immobiliare di cui all'atto Vomero risultando così pignorati anche beni che erano di appartenenza altrui (Scocozza), ma comunque usucapiti dalle attrici

Sul punto va doverosamente precisato che la Sig.ra La Bella Rosanna, figlia dei coniugi La Bella - la Vecchia, avendo in programma le nozze con il Sig. Ferri Giuseppe Domenico, stante la situazione di abbandono dei beni oggetto di causa da parte dei genitori, decise - autonomamente ed in contrasto con l'iniziale progetto dei genitori, consapevoli ed inerti rispetto a tale decisione avendo abbandonando il compendio immobiliare - di stabilire ivi la sua casa familiare, occupandosi con il marito (oggi separati) di costruire ex novo, sul terreno non più sfruttato in tal senso dai coniugi La Bella La Vecchia, la casa della loro famiglia dove sono cresciute e tuttora vivono le figlie Ferri Adriana e Ferri Domenica, con loro perenne incontrastato dominio esclusivo della casa, dei locali e del giardino di pertinenza.

.....

Su tali presupposti di fatto e di diritto, le attrici, dunque, a protezione del proprio diritto proprietario, hanno ritenuto necessario ricorrere alla Giustizia, al fine di ottenere dichiarazione giudiziale di intervenuta usucapione ad ogni effetto di legge, da opporre anche ai creditori della espropriazione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro RGE 63/20 a tal fine resi partecipi nel presente giudizio.

DA QUANTO SOPRA, RAPPRESENTATO, DEDOTTO, COMPROVATO DAI DOCUMENTI VERSATI, RISERVANDO OGNI ULTERIORE INTEGRAZIONE, DERIVA CHE :

- I VENDITORI DEI BENI (OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO) VENDUTI AI CONIUGI LA BELLA - LA VECCHIA NON NE AVEVANO LA PIENA PROPRIETÀ PER COMPROVATA MANCANZA DI VALIDO TITOLO PROPRIETARIO DI PROVENIENZA E NON RISULTA NEMMENO ATTUATA LA CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI NEL VENTENNIO PRECEDENTE L' ACQUISTO SCOCOZZA/LA BELLA - LA VECCHIA (COME CONFERMATO DALLE ORDINANZE ESIBITE RELATIVE ALLA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE TB/LAGONEGRO RGE 17/96 e DALLA DOCUMENTAZIONE CHE SI PRODUCE);

- I SIGG.RI SCOCOZZA - ALL'ATTO DELLA COMPRAVENDITA IN FAVORE DEI CONIUGI LA BELLA /LA VECCHIA - NON AVEVANO LA PIENA PROPRIETÀ



DEGLI IMMOBILI, ESSENDO LA LORO QUOTA PARI A SOLI 6/12 DEL TOTALE. DI CONSEGUENZA IL DIRITTO TRASFERITO AI CONIUGI ACQUIRENTI ERA NECESSARIAMENTE LIMITATO A TALE MINORE QUOTA.

- I BENI - OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO (MA ANCHE OGGETTO DI PENDENTE ESECUZIONE IMMOBILIARE INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO RGE 63/20-), SONO STATI SIN DALLA PRIMAVERA DELL'ANNO 1990 ABBANDONATI DAI CONIUGI LA BELLA - VECCHIA;

- I BENI, SONO STATI POSSEDUTI PER OLTRE UN VENTENNIO, ALL'INCIRCA TRA LA FINE DELL'ANNO 1990 E L'INIZIO DELL'ANNO 1991, E LO SONO TUTTORA, IN MODO PACIFICO, INDISTURBATO E CONTINUATIVO DALLA SIG.RA LA BELLA ROSANNA E POI, DALLE FIGLIE (IVI NATE E CRESCIUTE), UTI DOMINUS, COSTRUENDO SUL TERRENO, A PROPRIE SPESE E CURE, LA LORO CASA DI ABITAZIONE FAMILIARE IN CUI ANCORA ABITANO, COME DA CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA AGLI ATTI.

- INFINE, POICHÉ IL COMUNE DI MISSANELLO (PZ) È CLASSIFICATO COME "COMUNE TOTALMENTE MONTANO", VA ANCHE FATTO PRESENTE CHE IL PERIODO UTILE PER L'USUCAPIONE È DI 15 ANNI., EX ART 1159 BIS C.C.

Per quanto sopra, le attrici, come sopra rappresentate e difese

CITANO

- **LA BELLA DOMENICO ANTONIO (LBLDNC45T15F249H)** nato a Missanello (PZ) il 15/12/1945 ed ivi res.te alla via Boldoni, n. 22,
- **LA VECCHIA GIUSEPPINA (LVCGPP50D61F249L)** nata a Missanello (PZ) il 21/4/1950 ed ivi res.te alla via Boldoni, n. 22,
- **SCOCOZZA MICHELE (SCCMHL40C26F839I)** nato a Napoli il 26/03/1940 e residente in Salerno alla Via A. Iannuzzi n. 35

nonché

il creditore pignorante nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro RGE n. 63/20 quale litisconsorte necessario del presente giudizio :

- **FINO 1 SECURITISATION SRL** (P.IVA: 09963380967) in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Brenta n. 18/B - 20139 Milano

e

- **DOVALUE S.P.A.** (P. IVA: 02659940239) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona via dell'Agricoltura, n. 7, mandataria della **FINO 1 SECURITISATION SRL**, , così costituitasi nel giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro RGE n. 63/20 in virtù di procura speciale per Notaio Anita Varsallona - rep. 60852 racc 11359, reg. a Milano 4 il 21.07.2017



*a comparire innanzi al Tribunale Civile di Lagonegro, Sezione e Giudice Unico a designarsi, il mattino del **12/GENNAIO/2023**, all'ora di regolamento col prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge ex artt. 166 e 167 cpc e con avvertenza che trascorsi inutilmente i venti giorni prima dell'indicata udienza potranno determinarsi le preclusioni e le decadenze ex artt. 167 e 38 cpc, e, comunque in mancanza si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti*

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Civile di Lagonegro, contrariis reiectis, così provvedere :

NEL MERITO :

Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.- ovvero ex art. 1159 bis c.c. in quanto i beni sono situati in Comune "totalmente montano"- l'avvenuto acquisto – per intervenuta usucapione – della proprietà dei beni censiti in Catasto del Comune di Missanello (PZ) con i seguenti dati catastali (tutti ex particella 403):

- *terreno fg 12 part.494 natura T consistenza 5 are 25 ca;*
- *unità in corso di costruzione fol. 12 part.495 sub 4 natura F3;*
- *locale deposito fol. 12 part.495 sub 2 natura C 2 consistenza mq. 72;*
- *locale deposito fol. 12 part.495 sub 1 natura C 2 consistenza mq. 61.*

in favore delle attrici, Sigg.re la Bella Rosanna, Ferri Domenica e Ferri Adriana, per aver queste ultime mantenuto il possesso uti dominus di detti beni in modo continuato, pacifico e non interrotto per oltre 20 anni (ovvero oltre 15 anni trattandosi di Comune montano) e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni in favore delle medesime.

Condannarsi i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- *Si chiede che venga disposta CTU per la verifica della titolarità dei beni oggetto di causa attraverso la verifica dei titoli di proprietà e la continuità delle trascrizioni, conferendo ampio mandato con autorizzazione a reperire copia dei titoli e tutte le informazioni utili presso pubblici uffici ed in particolare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;*



- Si chiede acquisizione di ufficio del fascicolo relativo alla espropriazione immobiliare svoltasi innanzi al tribunale di Lagonegro RGE 17/96;

- Si chiede che venga ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanze :

a) “vero è che il Sig. La Bella Domenico Antonio e consorte, sin dalla primavera dell’anno 1990 abbandonarono ogni possesso – anche materiale - del terreno di via Aldo Moro di Missanello, per aver avuto conoscenza e consapevolezza della limitata proprietà acquistata con l’atto Vomero per gli errori in esso contenuti che rendevano impossibile la costruzione edificatoria che avrebbero voluto realizzare”.

b) “ vero è che la Sig.ra Rosanna La Bella, tra la fine dell’anno 1990 e l’inizio dell’anno 1991, in vista del matrimonio avvenuto in data 5.6.1993 con Ferri Domenico Antonio, si è impadronita dell’area di sedime e di ogni sua pertinenza di via Aldo Moro nel Comune di Missanello (PZ) con animo di considerare l’intera area come propria, in modo continuato e non interrotto, pacifico ed indisturbato, pubblico, per oltre 20 anni, costruendovi autonomamente ed interamente a proprie spese e per le proprie esigenze familiari su detta area, gli immobili di via Aldo Moro e che detti immobili (terreno, casa e 2 locali deposito) sono tuttora utilizzati direttamente dalla famiglia Ferri per tali fini e tuttora in fase di costruzione”;

c)” vero è che la Sig.ra La Bella Rosanna decise - autonomamente per necessità abitative di costituenda famiglia - di impossessarsi del terreno abbandonato dai genitori in via Aldo Moro di Missanello e di costruirvi la casa per la sua famiglia dove sono cresciute e tuttora vivono le figlie Ferri Adriana e Ferri Domenica, con loro perenne incontrastato dominio esclusivo della casa, dei locali e del giardino di pertinenza”.

d) “Vero è che i coniugi La Bella/La Vecchia erano consapevoli dell’impossessamento dei beni di via Aldo Moro di Missanello da parte della figlia Rosanna e della famiglia di quest’ultima ma non ne ostacolarono l’iniziativa per averli abbandonati in quanto disinteressati agli stessi perché consapevoli del trasferimento difettoso per atto Vomero che ne avrebbe impedito la realizzazione di diretta edificazione”

Si indica a teste la Sig.ra Antonella La Bella res.te in via J.F. Kennedy, n. 10 Missanello.

Si depositano i seguenti documenti, oltre la presente citazione notificata ed il relativo mandato a lite :

- 1) Titolo esecutivo – contratto di finanziamento del 23.2.1990 - relativo alla esecuzione immobiliare TB/Lagonegro RGE 63/20 – GE dr.ssa Trotta (file : 1. titolo_esecutivo_labella_la_vecchia.pdf);



- 2) *Atto di pignoramento immobiliare contro La bella domenico Antonio e la vecchia Giuseppina relativo alla esecuzione immobiliare TB/Lagonegro RGE 63/20 – GE dr.ssa Trotta (file : 2. atto_di_pignoramento_immob_la_bella_la_vecchia.pdf);*
- 3) *Certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale per Notaio Giulia Messina Vitrano relativo alla esecuzione immobiliare TB/Lagonegro RGE 63/20 – GE dr.ssa Trotta(file : 3. certificazione_567.pdf);*
- 4) *Atto di opposizione all'esecuzione immobiliare TB/Lagonegro RGE 63/20 con istanza di sospensione promossa dagli esecutati La Bella Domenico Antonio e La vecchia Giuseppina (giudizio di merito TB/Lagonegro RG 1142/21) (file : 4. opposizione esecuzione immobiliare la bella la vecchia.pdf);*
- 5) *ordinanza del 6.7.2020 TB/Lagonegro RGE 63/20 – GE dr.ssa Trotta - di accoglimento della istanza di sospensione (file : 30811918s.pdf);*
- 6) *Ordinanza del 20.10.2021 del Tribunale di Lagonegro – in composizione collegiale – relativa al giudizio di reclamo recante RG n. 918/21 avverso la ordinanza del G. E.- dr.ssa Trotta - nel giudizio RGE 63/20 (file 6626870s.pdf);*
- 7) *Comparsa di costituzione e risposta giudizio di merito (TB/Lagonegro RG 1142/21) dell'opposizione all'esecuzione promossa dai Sigg.ri La Bella Domenico Antonio – La Vecchia Giuseppina (file : 7. costituzione merito opposizione esecuzione la bella la vecchia - fino 1.pdf);*
- 8) *Nota del Notaio Zotta (delegato alla vendita nel giudizio TB/Lagonegro RGE 17/96) del 3.7.2007 (file : 7. nota 3.7.07 Notaio ZOTTA.pdf);*
- 9) *Ordinanza del 13.8.2008 relativa al giudizio TB/Lagonegro RGE 17/96 (file : 9. ordinanza 13.8.2008 rge 17.96.pdf);*
- 10) *verbale di udienza del 18.10.2012 relativo al giudizio TB/Lagonegro RGE 17/96 (file : 10. verbale udienza 18.10.12 RGE17.96.pdf);*
- 11) *Ordinanza del 6.12.16 relativa al giudizio TB/Lagonegro RGE 17/96 (file : 11. ordinanza 6.12.16.pdf);*
- 12) *Ordinanza del 15.6.17 relativa al giudizio TB/Lagonegro RGE 17/96 (file : 12. ordinanza estinzione 15.6.17.pdf);*
- 13) *Certificati storici di residenza delle attrici.(file : 13. certificati storici di residenza.pdf);*
- 14) *Atto per Notaio Vomero del 7/3/1987 (file : Atto per Notaio Vomero del 7/3/1987.pdf);*



- 15) *Certificato formalità Scocozza Michele (file : 15. certificato formalità Scocozza Michele.pdf);*
- 16) *Certificato formalità Scocozza Rosa (file : 16. certificato formalità Scocozza Rosa.pdf);*
- 17) *Ispezione ipotecaria Scocozza Michele (file : 17. ispezione ipotecaria Scocozza Michele.pdf).*

Con più ampia riserva di integrazione/modificazione.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e sconta il pagamento del contributo unificato in €.518,00.

Lagonegro, li 27.6.2002

(avv. Mario Franco)

(avv. Sara Franco)



MANDATO

AVV. MARIO FRANCO e AVV. SARA FRANCO

I sottoscritti Vi nominano e costituiscono, congiuntamente e disgiuntamente, procuratori e difensori perché possiate rappresentarci e difenderci nel presente giudizio ed in tutte le fasi conseguenti, incluse quelle cautelari, di merito, esecutive, di opposizione e di appello, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge, e con espressa facoltà di proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, chiamare terzi in causa, riassumere i giudizi o costituirvi in caso di riassunzione da altri promossa, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, transigere, conciliare, incassare, quietanzare, nominare sostituti, accettare la rinuncia e rinunciare agli atti del giudizio, deferire giuramento decisorio e riferire il giuramento deferito.

Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'art 4 co 3 d.lgs. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiariamo, altresì, di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dagli art. da 2 a 11 del citato decreto-legge.

Dichiariamo di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisce, nonché delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiariamo di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiariamo, altresì, che ci sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'Avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto l'informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 ss. mm. e prestiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili.

Ritieniamo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato.

Unitamente a Voi, eleggiamo domicilio, unitamente a Voi, presso il lo studio dell'avv. Michele Aldinio in Piazza IV Novembre, n. 3 - Lagonegro – (PZ) .

Le Belle Rosanne

*Domenica Ferraro
Giovì Schiavone*

*Sono autentiche
con Sara Franco
M. Franco*

N. 925/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA

Nella causa civile iscritta al n. **925/2022 R.G.**

Il Giudice Dott. Antonella Tedesco,

all'esito della trattazione cartolare del 3 luglio 2023

letti gli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c.,

ha pronunciato il seguente provvedimento ex art 127 ter c.p.c.:

rilevato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta entro il termine assegnato;

rilevato che parte attrice agisce ex art. 1158 c.c.- ovvero ex art.1159 bis c.c. in quanto i beni sono situati in Comune "totalmente montano"

vista la Legge del 10 maggio 1976, n. 346

P.Q.M.

Dispone che l'atto introduttivo sia reso noto mediante affissione all'albo del Tribunale di Lagonegro ed all'albo del Comune di Missanello per la durata di novanta giorni consecutivi, nonché mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cura e spese di parte attrice;

dispone che l'atto introduttivo ed il presente provvedimento siano notificati, qualora non sia già stato fatto, a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nei venti anni precedenti, risultano aver trascritto contro l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sul fondo medesimo.

Rinvia per la verifica all'udienza del 12 marzo 2024 ore di rito.

Si comunichi.

Lagonegro, 5 luglio 2023

Il giudice
dott. Antonella Tedesco



L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avvocato Sara Franco (C.F. FRN SRA 71M41 H703R – PEC: avvsarafranco@avvpec.it,), difensore delle Sigg.re La Bella Rosanna, Ferri Adriana e Ferri Domenica, giusta procura versata in atti del giudizio RG 925/22 pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro, dr.ssa Tedesco,

ai sensi ed ogni effetto di legge,

ATTESTO

che le allegate copie informatiche di:

- atto di citazione per usucapione;
- mandato;
- ordinanza del 5.7.2023

Sono copie conformi alle corrispondenti copie informatiche contenute nel fascicolo informatico del procedimento RG 925/22 del Tribunale di Lagonegro da cui sono state estratte e che il nome del relativo file è:

- “atto di citazione per usucapione la bella – ferri.pdf”;
- “mandato usucapione.pdf”;
- “16269905s.pdf”

Salerno, 12/7/2023

Sara Franco
(avv. Sara Franco)
12.07.2023
11:40:54
GMT+01:00

